

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. **Oggetto e ambito di applicazione.** Queste condizioni generali di acquisto (in seguito "Condizioni Generali") si applicano tra Prima Electro S.p.A. (in seguito "PRIMA") ed i suoi fornitori (in seguito "Fornitore/i") con riguardo ad ogni vendita di prodotti e servizi del Fornitore a PRIMA (in seguito collettivamente "Prodotti"). Nessuna modifica a queste Condizioni Generali sarà valida salvo che sia accettata per iscritto da un rappresentante autorizzato di PRIMA. Qualsiasi diversa o ulteriore condizione prevista in un'offerta o in qualunque altro documento formato dal Fornitore non sarà considerata valida se non accettata espressamente da PRIMA.
2. **Ordini mediante piattaforma.** Con l'approvazione delle presenti CGA il fornitore accetta di concludere i Contratti con PRIMA mediante l'utilizzo della piattaforma IUNGO. Il Fornitore si impegna a utilizzare con cura e costanza la piattaforma IUNGO quale principale ed unico strumento ufficiale per la gestione operativa degli ordini di acquisto e delle relative consegne, in particolare, la presa in carico degli ordini ricevuti, la conferma delle date di consegna, l'indicazione delle quantità previste in consegna, nonché l'aggiornamento tempestivo di ogni altra informazione rilevante ai fini della corretta esecuzione della fornitura. Il Fornitore si obbliga a comunicare tramite IUNGO, non appena ne venga a conoscenza, qualsiasi variazione relativa a date di consegna già confermate, a quantità previste o ad altre condizioni che possano incidere sul puntuale adempimento dell'ordine. Resta inteso che eventuali richieste di ripianificazione, slittamento delle consegne o proposte di consegna parziale dovranno essere gestite e concordate esclusivamente tramite la piattaforma IUNGO, salvo diverso accordo scritto. Prima Electro avrà facoltà di non accettare consegne effettuate in date o per quantità non coerenti con quanto risultante dalla piattaforma IUNGO, fatta salva ogni ulteriore tutela contrattuale e il risarcimento di eventuali danni o costi sostenuti.
3. **Ordini alternativi alla piattaforma IUNGO.** Previa espressa autorizzazione scritta e accreditamento del fornitore, in alternativa all'uso della piattaforma IUNGO, PRIMA potrà inviare al Fornitore ordini scritti a mezzo posta elettronica ed in tal caso l'accettazione e/o conferma degli ordini da parte del fornitore dovrà avvenire mediante posta elettronica, nel pieno rispetto delle procedure interne di approvvigionamento. Gli ordini di acquisto di PRIMA devono essere restituiti a PRIMA siglati dal Fornitore, entro 5 (cinque) giorni dall'invio al Fornitore mediante posta elettronica. Gli ordini di PRIMA devono considerarsi tacitamente accettati dal Fornitore in mancanza di dissenso scritto o a mezzo mail entro 5 (cinque) giorni da quando sono stati inviati al Fornitore. L'inizio di esecuzione degli ordini, anche parziale, da parte del Fornitore sarà considerato quale tacita accettazione dell'ordine e delle Condizioni Generali e conclusione del singolo contratto. Oggetto del singolo ordine saranno i termini di consegna, la descrizione e quantità del Prodotto e il prezzo, oltre alle condizioni specifiche eventualmente stipulate. Nelle sole ipotesi in cui l'Ordine sia concluso su piattaforma IUNGO oppure il Fornitore, previamente accreditato e autorizzato, sia munito di un Ordine Regolare sarà autorizzato a consegnare Prodotti alla PRIMA.
4. **Revoca e cessione degli ordini.** PRIMA potrà revocare gli ordini emessi fino a che non le sia pervenuta la conferma d'ordine scritta del Fornitore o non le sia pervenuta notizia del principio di esecuzione dell'ordine da parte del Fornitore. Il Fornitore non ha diritto di cedere l'ordine o il contratto, né alcuna delle sue obbligazioni, a qualunque altro soggetto senza il previo consenso scritto di PRIMA.
5. **Consegna dei Prodotti.** In caso di acquisto di beni, fatte salve diverse condizioni pattuite nell'ordine, i Prodotti saranno consegnati presso le sedi di PRIMA di Moncalieri (TO) o Barone Canavese (TO), Italia. Nel caso in cui il Fornitore incarichi un vettore, ciò deve considerarsi fatto per conto proprio; quindi, il passaggio del rischio avviene alla consegna a PRIMA e il Fornitore rimane pienamente responsabile per tutti i rischi e i danni derivanti dal trasporto. La presente condizione che pone a carico del fornitore tutti i costi ed i rischi del trasporto si applica a tutte le consegne di Prodotti (e componenti), inclusi i Prodotti (e i componenti) da consegnare in occasione di riparazioni o sostituzioni. Qualunque costo eventualmente sostenuto da PRIMA per conto del Fornitore in relazione alla consegna sarà addebitato al Fornitore.
6. **Termini di Consegna dei Prodotti.** I termini di consegna dei Prodotti sono indicati nei singoli ordini e, salvo diverso accordo scritto, sono da considerarsi tassativi. In caso di ritardo nella consegna non dovuto a causa di forza maggiore PRIMA maturerà il diritto di chiedere al Fornitore, a titolo di penale per il ritardo, il pagamento di un importo pari al 1% del prezzo netto dei Prodotti consegnati in ritardo per ciascuna settimana intera di ritardo, entro il limite massimo del 10% e fatto salvo il diritto di PRIMA di ottenere il risarcimento del maggior danno subito in conseguenza del ritardo imputabile al Fornitore, come, a titolo esemplificativo, il rimborso dei costi sostenuti per organizzare trasporti speciali a spese e rischi del Fornitore al fine di accelerare la consegna dei Prodotti oppure per far eseguire servizi a

terzi fornitori. In caso di ritardo nella consegna di oltre 10 settimane, PRIMA avrà inoltre il diritto di (i) annullare l'ordine e rifiutare la consegna in ritardo dei Prodotti; o (ii) rifornirsi da terzi addebitando al Fornitore i maggiori costi di approvvigionamento rispetto a quelli pattuiti nell'ordine al Fornitore. PRIMA si riserva il diritto di rifiutare consegne in anticipo dei Prodotti. In caso di rifiuto di PRIMA di ricevere i Prodotti consegnati in anticipo rispetto al termine di consegna convenuto, il Fornitore sopporterà ogni e qualsiasi costo derivante dall'anticipo.

7. **Imballaggio.** PRIMA si riserva di richiedere nei singoli ordini specifiche modalità di imballaggio e confezionamento dei Prodotti, ai quali il Fornitore dovrà attenersi. Il prezzo dei Prodotti indicato nel singolo ordine si ritiene comprensivo di ogni onere di imballaggio e confezionamento.
8. **Titolo.** Il titolo di proprietà sui Prodotti ed ogni rischio passerà in capo a PRIMA alla consegna dei Prodotti in conformità con l'art. 5 delle presenti Condizioni Generali.
9. **Verifiche Qualità dei Prodotti e Accettazione.** PRIMA ha il diritto di verificare o far verificare da terzi la qualità dei Prodotti in conformità alle procedure di qualità di PRIMA. Le procedure di test, verifica, controllo qualità sono descritte nell'allegato "Qualità delle forniture" che forma parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali. Le verifiche e ispezioni saranno effettuate presso PRIMA dopo la consegna o presso il Fornitore prima della consegna dei Prodotti e saranno svolte da personale incaricato da PRIMA. Qualora le verifiche abbiano esito negativo, fatto salvo il diritto di PRIMA di annullare in tutto od in parte l'ordine, PRIMA comunicherà al Fornitore entro trenta (30) giorni dalla consegna il proprio rigetto dei Prodotti. In caso di rigetto di Prodotti rientranti nella produzione di serie del Fornitore, il Fornitore dovrà provvedere, entro quindici (15) giorni dalla comunicazione scritta di rifiuto dei Prodotti, a consegnare a PRIMA dei Prodotti sostitutivi; in caso di rigetto di Prodotti personalizzati per lo specifico ordine, le parti concorderanno i termini e condizioni per la sostituzione dei Prodotti rifiutati. Qualora entro trenta (30) giorni dalla consegna PRIMA non abbia comunicato al Fornitore il proprio rigetto dei Prodotti, essi si riterranno accettati sotto il profilo della corrispondenza agli standard di qualità di PRIMA, fatta salva in ogni caso la garanzia per difetti e di buon funzionamento ai sensi dell'art. 10. Qualora invece PRIMA rigetti un Prodotto perché non corrispondente agli standard di qualità richiesti e il Fornitore non provveda alla loro sostituzione entro i termini sopra previsti, PRIMA provvederà alla tempestiva restituzione del Prodotto rigettato al Fornitore, che dovrà immediatamente emettere nota di credito per il corrispettivo del Prodotto reso. Rimane inteso che in caso di reso da parte di PRIMA troveranno applicazione le penali da ritardo di cui all'art. 6 fino al momento di effettiva sostituzione del Prodotto reso.
10. **Garanzie.** Senza pregiudizio alcuno per ogni altro rimedio di legge previsto in favore di PRIMA, il Fornitore garantisce che i Prodotti saranno conformi alle specifiche tecniche dei Prodotti stabilite nell'ordine e nella conferma d'ordine e/o nella documentazione tecnica, conformi alle specifiche di omologazione e alle normative vigenti italiane ed europee (ove applicabili), idonei all'uso cui sono destinati da PRIMA, e privi di qualunque difetto di progettazione, fabbricazione o materiali di lavorazione. In caso di acquisto di beni, il Fornitore garantisce altresì il buon funzionamento dei Prodotti ai sensi dell'art. 1512 c.c.. Il periodo di garanzia è di 18 (diciotto) mesi dalla data di consegna dei Prodotti a PRIMA, a meno che sia diversamente stabilito nell'offerta o nella conferma d'ordine e sempre che PRIMA abbia denunciato per iscritto al Fornitore il difetto riscontrato entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta. Per il periodo di garanzia, il Fornitore s'impegna a sostituire o riparare gratuitamente i Prodotti difettosi, o a eseguire nuovamente i servizi, a scelta di PRIMA, presso la sede di PRIMA. Qualsiasi parte del Prodotto riparata o sostituita è garantita dal Fornitore per 18 (diciotto) mesi dalla riparazione o sostituzione. Le garanzie di cui al presente articolo non inficiano gli altri rimedi previsti dalla legge in favore del compratore. Le disposizioni di questo articolo sopravvivranno alla risoluzione o alla scadenza, per qualsiasi motivo, delle Condizioni Generali.
11. **Difetti Epidemici.** Nell'ipotesi in cui i Prodotti presentino difetti o non conformità su scala epidemica, le parti si incontreranno per individuare congiuntamente i possibili rimedi e le consegne di Prodotti relativi allo/agli stesso/i ordine/i saranno posticipate, su richiesta di PRIMA, fino a che il difetto non sarà stato individuato e corretto. Nel caso in cui, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata da PRIMA al Fornitore di denuncia del difetto su scala epidemica, il Fornitore non abbia individuato un rimedio, PRIMA avrà il diritto di cancellare gli ordini pendenti senza incorrere in alcuna responsabilità per detta cancellazione e senza pregiudizio alcuno per ogni altro rimedio previsto dalla legge o dal contratto in favore di PRIMA.

Nel caso in cui il difetto epidemico sia stato individuato e corretto, il Fornitore dovrà sostituire a proprie esclusive spese i Prodotti difettosi con Prodotti corretti e rimborsare a PRIMA ogni e qualsiasi spesa o danno in cui PRIMA sia incorsa per individuare il difetto e/o sostituire i Prodotti già consegnati. Le disposizioni di questo articolo sopravvivranno alla risoluzione o alla scadenza, per qualsiasi motivo, delle Condizioni Generali.

12. **Responsabilità da prodotto e assicurazione.** Il Fornitore rimane unico e solo responsabile per i danni a persone e cose causati dai Prodotti forniti ai sensi delle presenti Condizioni Generali. Le disposizioni di questo articolo sopravvivranno alla risoluzione o alla scadenza, per qualsiasi motivo, delle Condizioni Generali. Il Fornitore è tenuto a stipulare e mantenere in vigore opportuna e congrua copertura assicurativa a copertura della responsabilità civile da prodotto difettoso e a fornirne evidenza documentale su richiesta di PRIMA. In caso l'oggetto dei singoli ordini siano lavorazioni di prodotti consegnati da PRIMA, il Fornitore sarà tenuto, su richiesta di PRIMA, a dare evidenza documentale anche della stipula di congrua polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da furto e incendio.
13. **Diritti di proprietà industriale e intellettuale.** PRIMA mantiene la proprietà di ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale connesso con progetti e disegni, idee, processi, metodi e invenzioni, brevettabili o di altro tipo, unitamente ai modelli, know-how, competenze, attrezzature e tutta la documentazione tecnica illustrativa consegnata eventualmente al Fornitore ai fini dell'esecuzione dell'ordine. Pertanto la consegna di qualsiasi documento, in qualsiasi forma, cartacea o elettronica, da parte di PRIMA non può in alcun modo conferire al Fornitore né a qualsiasi avente causa di quest'ultimo, espressamente o implicitamente, qualunque licenza di qualsiasi diritto di proprietà industriale o intellettuale di PRIMA o dei suoi licenzianti, salvo diverso accordo scritto fra le parti. Il Fornitore non può riprodurre i manuali, disegni, progetti, capitoli tecnici, specifiche, metodi o documenti di PRIMA salvo diversa autorizzazione espressa e scritta di PRIMA. Tutti i Prodotti devono essere assemblati dal Fornitore con il marchio di PRIMA esclusivamente. Il Fornitore garantisce a PRIMA che i Prodotti e la documentazione consegnata in forza degli ordini non violano alcun brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale o industriale spettante a terzi e che non è pendente alcun procedimento per violazione di detti diritti avente ad oggetto i Prodotti. Le disposizioni di questo articolo sopravvivranno alla risoluzione o alla scadenza, per qualsiasi motivo, delle Condizioni Generali.
14. **Prezzi e Termini di Pagamento.** I prezzi dei Prodotti e i Termini di pagamento sono indicati negli ordini e comprendono le spese d'imballaggio in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 7. Il Fornitore garantisce che i prezzi indicati negli ordini non sono superiori a quelli praticati da operatori terzi per prodotti simili ai Prodotti per quantità, qualità, specifiche tecniche. Il Fornitore garantisce che per la durata delle Condizioni Generali non offrirà a terzi prodotti simili ai Prodotti per quantità, qualità, specifiche tecniche per un prezzo inferiore rispetto a quello praticato nei confronti di PRIMA, senza offrire anche a PRIMA tale prezzo inferiore.
15. **Fatturazione e compensazione.** Il Fornitore emetterà fatture per i Prodotti indicati negli ordini in data non antecedente alla data di consegna. Le fatture dovranno contenere un riferimento al numero d'ordine e il codice prodotto PRIMA ed indicare la quantità e la descrizione dei Prodotti. Ogni documento d'accompagnamento dei Prodotti dovrà contenere il numero d'ordine e il codice prodotto PRIMA, in modo da consentire l'identificazione e accettazione dei Prodotti, mentre per i Servizi eseguiti, il fornitore dovrà far accompagnare all'emissione della fattura la compilazione della "Bolla di Prestazione Eseguita". PRIMA potrà sospendere il pagamento delle fatture non riportanti il numero d'ordine e/o contenenti indicazioni errate e/o in assenza di compilazione della "bolla di Prestazione Eseguita". PRIMA potrà portare in compensazione rispetto alle fatture del Fornitore qualsiasi somma dovuta dal Fornitore a PRIMA a qualsiasi titolo, anche non dipendente dagli stessi titoli della fattura medesima. Il Fornitore non potrà invece procedere a compensazione di somme dovute per qualsiasi titolo dal Fornitore a PRIMA con somme dovute da PRIMA al Fornitore né potrà cedere a terzi gli ordini o i crediti da essi derivanti senza il previo consenso scritto di PRIMA.
16. **Sospensione di pagamenti.** PRIMA potrà sospendere il pagamento delle fatture del Fornitore in caso di prolungato inadempimento di quest'ultimo a qualunque delle sue obbligazioni derivanti dalle Condizioni Generali o dagli ordini se, nonostante siano trascorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento da parte del Fornitore di una diffida ad adempiere inviata da PRIMA, il Fornitore non abbia posto rimedio al proprio inadempimento.
17. **Durata e recesso.** Le presenti Condizioni Generali divengono efficaci tra le parti alla firma da parte del Fornitore e saranno valide e vincolanti per qualsiasi contratto, ordine, o fornitura specifica intercorsa tra le parti a partire da quel momento. PRIMA avrà il diritto di recedere dalle Condizioni Generali o da singoli ordini a mezzo di comunicazione scritta al Fornitore in caso a) il Fornitore sia oggetto di una procedura concorsuale; b) il Fornitore non abbia adempiuto a qualunque delle sue obbligazioni derivanti dalle Condizioni Generali o dagli ordini nonostante siano

trascorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento da parte del Fornitore di una diffida ad adempiere inviata da PRIMA; c) immediatamente, nel caso previsto dall'articolo 21.

- 18. Forza Maggiore.** Le parti non saranno responsabili per il ritardo o la mancata esecuzione delle obbligazioni cui sono tenute a causa di eventi imprevedibili e al di fuori del loro diretto controllo. Ciò comprende, tra altri: eventi naturali, inclusi terremoti e alluvioni, disordini civili o militari, incendi, epidemie, guerre, insurrezioni, embargo, restrizioni energetiche, disordini nei trasporti, scioperi (inclusi scioperi aziendali). In caso di forza maggiore, le date di consegna dei Prodotti potranno essere posticipate per il tempo necessario ad eliminare la causa del ritardo.
- 19. Segretezza.** Il Fornitore deve mantenere segreta ed astenersi dall'utilizzare qualsiasi informazione di PRIMA di natura riservata. In particolare, PRIMA considera che tutta la documentazione eventualmente consegnata al Fornitore ai fini dell'esecuzione dell'ordine possa contenere preziosi segreti industriali e/o commerciali di PRIMA, la cui rivelazione, in assenza di autorizzazione scritta di PRIMA, potrebbe causare un irreparabile danno a PRIMA. Pertanto, il Fornitore s'impegna a non rivelare tali informazioni a terzi, a non divulgarle o usarle per scopi diversi dall'esecuzione dell'ordine o da quelli diversi eventualmente autorizzati per iscritto da PRIMA. Questo obbligo di riservatezza ha durata anche successiva alla risoluzione per qualsiasi causa delle Condizioni Generali.
- 20. Previsioni di compliance in materia di esportazioni, sanzioni internazionali e restrizioni legislative.** Il Fornitore si impegna garantire il pieno rispetto di tutta la normativa applicabile in materia di controllo delle esportazioni, incluse, in via non esaustiva:
- il Regolamento (UE) 2021/821 relativo all'esportazione, al transito, all'intermediazione, all'assistenza tecnica e al trasferimento di prodotti a duplice uso, e successive modifiche e integrazioni;
 - la Legge italiana 9 luglio 1990, n. 185, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;
 - la Posizione Comune 2008/944/PESC relativa al controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari;
 - i regolamenti UE riguardanti misure restrittive verso Paesi terzi, compresi, in via non esaustiva, quelli adottati nei confronti di Russia e Bielorussia, e successive modifiche e integrazioni;
 - le sanzioni e gli embarghi imposti dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite e, ove applicabili, dagli Stati Uniti d'America (OFAC/EAR).
 - Il Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) e la normativa doganale applicabile, incluse le regole in materia di origine, classificazione doganale e valore.

Il Fornitore dichiara e garantisce che i beni, i software, i servizi e le tecnologie forniti a PRIMA non violano alcuna sanzione, embargo o misura restrittiva imposta dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite o, ove applicabili, dagli Stati Uniti d'America (EAR/OFAC).

- 20.1.** A tal fine, il Fornitore deve comunicare per iscritto a PRIMA, all'indirizzo di posta elettronica compliance@primaelectro.com, prima dell'esecuzione di ciascun ordine e, in ogni caso, al più tardi prima della consegna dei Prodotti, le seguenti informazioni:
- l'origine della merce, specificando sia l'origine non preferenziale sia, ove applicabile, l'origine preferenziale, unitamente alla voce doganale (codice di nomenclatura combinata o codice SA/Sistema Armonizzato) di ciascun Prodotto;
 - la classificazione dei beni ai sensi del Regolamento (UE) 2021/821, indicando se i Prodotti rientrano o meno tra i beni a duplice uso di cui all'Allegato I del già menzionato Regolamento e, in caso affermativo, il relativo codice di classificazione;
 - l'eventuale appartenenza dei Prodotti alla categoria dei materiali di armamento, come definiti dalla Common Military List of the European Union e dalla Legge 185/1990;
 - la classificazione ECCN (Export Control Classification Number) ai sensi della normativa EAR (Export Administration Regulations) degli Stati Uniti d'America, ove applicabile;
 - l'indicazione di eventuali restrizioni all'esportazione, riesportazione o trasferimento di origine extra-UE, ivi incluse quelle derivanti da normative di controllo all'esportazione emanate da Paesi terzi, che possano incidere sulla successiva rivendita o esportazione dei Prodotti da parte di PRIMA.

Il Fornitore deve fornire, su richiesta di PRIMA, ogni ulteriore documentazione tecnica, certificazioni, dichiarazioni di uso finale (End-Use Statement), dichiarazioni sull'utilizzatore finale (End-User Statement) e ogni altra informazione utile ai fini della valutazione della conformità normativa della fornitura.

20.2. Nell'ambito della compliance richiesta dalle presenti CGA, è fatto divieto assoluto al Fornitore di vendere, trasferire, esportare, riesportare o rendere disponibili, direttamente o indirettamente, beni, software, tecnologie o componenti destinati a:

- la Federazione Russa o la Repubblica di Bielorussia;
- soggetti stabiliti, residenti o operanti nei suddetti Paesi;
- utilizzatori finali che possano ragionevolmente implicare un uso in tali territori.

È altresì vietato aggirare tali restrizioni tramite Paesi terzi, intermediari, rivenditori, triangolazioni o qualsiasi altra condotta elusiva. Il presente obbligo discende dai regimi sanzionatori UE sull'esportazione verso Russia e Bielorussia, inclusi i Regolamenti (UE) n. 833/2014 e n. 765/2006 del Consiglio e loro successive modifiche e integrazioni, in sinergia con i controlli sui beni a duplice uso e militari stabiliti dal Regolamento (UE) 2021/821 e dalla normativa UE in materia di misure restrittive.

A tali scopi, il Fornitore garantisce che:

- nessun soggetto a valle della catena commerciale possa eludere le restrizioni di cui al presente articolo;
- non avverrà alcuna riesportazione non autorizzata verso Paesi soggetti a embargo o verso soggetti sanzionati;
- eventuali redistribuzioni, riesportazioni o trasferimenti dei beni saranno conformi ai divieti imposti dalle normative UE, ONU e, ove applicabili, USA.

20.3. Il Fornitore deve adottare misure contrattuali vincolanti con i propri subfornitori, distributori e intermediari al fine di garantire la piena conformità agli obblighi di cui al presente articolo, incluso l'obbligo di estensione delle restrizioni qui previste lungo l'intera catena di fornitura. Il Fornitore deve istituire e mantenere adeguati sistemi di controllo interni per:

- rilevare tentativi di elusione delle restrizioni;
- monitorare comportamenti sospetti nella catena commerciale;
- verificare la compliance di subappaltatori e partner commerciali.

Su richiesta, il Fornitore deve fornire a PRIMA evidenza documentale dell'adozione di tali misure entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta. Il Fornitore deve comunicare immediatamente, e comunque entro 48 (quarantotto) ore dal momento in cui ne venga a conoscenza:

- difficoltà nell'applicazione delle misure di Export Control;
- segnali di elusione da parte di terze parti, inclusi subfornitori, distributori o intermediari;
- richieste sospette da clienti o intermediari;
- anomalie relative all'uso finale dichiarato dei Prodotti;
- l'inserimento del Fornitore o di propri subfornitori in liste di persone o entità sottoposte a sanzioni o embarghi da parte di UE, ONU, USA o altri organismi competenti.

20.4. Nell'ambito della presente compliance, PRIMA ha diritto di:

- verificare la documentazione del Fornitore relativa alla conformità export control;
- richiedere audit sui processi e sulla catena commerciale del Fornitore, anche tramite terzi qualificati;
- richiedere report periodici relativi alla classificazione dei beni e alle autorizzazioni all'esportazione.

Il Fornitore si impegna a collaborare pienamente e tempestivamente con PRIMA, fornendo tutte le informazioni e la documentazione richiesta entro i termini indicati da PRIMA, di norma non inferiori a 10 (dieci) giorni lavorativi, fatti salvi casi di urgenza.

20.5. Il Fornitore garantisce che tutte le licenze, autorizzazioni e nulla osta necessari per l'esportazione, il trasferimento o la fornitura dei Prodotti a PRIMA siano ottenuti prima della consegna. La consegna del Prodotto a PRIMA è subordinata all'ottenimento da parte del Fornitore di tutte le eventuali licenze di esportazione richieste. Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile per ritardi nella consegna che siano conseguenza diretta ed esclusiva di procedure di rilascio di licenze o autorizzazioni governative non dipendenti da fatto o negligenza del Fornitore, purché il Fornitore abbia tempestivamente informato PRIMA della necessità di tali licenze e abbia diligentemente cooperato con le autorità competenti. In ogni caso resta fermo il diritto di PRIMA di risolvere l'ordine qualora il ritardo nel rilascio delle licenze ecceda 90 (novanta) giorni.

20.6. Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti forniti a PRIMA non sono destinati, in tutto o in parte, a essere utilizzati per:

- lo sviluppo, la produzione, la movimentazione, il funzionamento, la manutenzione, la conservazione, l'individuazione, l'identificazione o la disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari, ovvero lo sviluppo, la produzione, la manutenzione o la conservazione di missili utilizzabili come vettori di tali armi;
- scopi militari, paramilitari, di polizia, intelligence e di sorveglianza da parte di governi o entità che agiscono per loro conto, quando il Paese acquirente o di destinazione sia soggetto a embargo sugli armamenti imposto da UE, ONU o Italia;
- essere utilizzati come parti o componenti di materiali d'armamento che potrebbero essere esportati senza autorizzazione o in violazione della normativa italiana o europea.

Il Fornitore si impegna a informare immediatamente PRIMA qualora, prima o dopo la consegna, venga a conoscenza o abbia ragionevole motivo di ritenere che i Prodotti forniti possano essere destinati a una qualsiasi delle utilizzazioni di cui sopra.

21. Violazioni in tema di esportazioni, sanzioni internazionali e restrizioni legislative. Qualsiasi violazione, anche parziale, delle norme contenute nella presente sezione costituisce grave e sostanziale inadempimento contrattuale. In tal caso, fermo restando ogni altro rimedio previsto dalla legge, PRIMA avrà diritto a:

- la risoluzione immediata del contratto e di tutti gli ordini pendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, mediante semplice comunicazione scritta;
- la sospensione immediata di tutte le forniture in corso;
- il risarcimento integrale di tutti i danni subiti, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sanzioni amministrative o penali, confische, sequestri o altri provvedimenti ablativi, spese legali e di compliance, danno reputazionale, perdita di autorizzazioni o licenze, esclusione da programmi o finanziamenti UE, black-listing da parte di autorità di controllo;
- l'applicazione di penali contrattuali, ove previste nei singoli ordini.

Gli obblighi in materia di Export Control di cui al presente articolo sopravvivono alla consegna dei beni, alla risoluzione o alla scadenza, per qualsiasi motivo, delle Condizioni Generali o dei singoli ordini, e restano applicabili per qualsiasi successivo trasferimento, modifica o integrazione del rapporto contrattuale.

22. Conformità in materia di ambiente, salute e sicurezza – Disposizioni generali.

22.1. Il Fornitore garantisce che tutti i materiali, componenti, prodotti, apparecchiature, sostanze e servizi forniti a PRIMA siano pienamente conformi alla normativa vigente in materia di ambiente, salute, sicurezza, tutela dei lavoratori e sostenibilità, applicabile nel Paese di produzione, nel Paese di commercializzazione e nel Paese di destinazione finale dei beni. Il Fornitore è responsabile della verifica della validità, dell'aggiornamento e dell'applicabilità di leggi, regolamenti e norme tecniche, senza possibilità di eccezioni per mancato allineamento normativo. Le forniture devono inoltre rispettare, ove pertinenti:

- la Direttiva 2014/35/UE (Bassa Tensione);
- la Direttiva 2014/30/UE (Compatibilità Elettromagnetica);
- la Direttiva 2006/42/CE (Macchine) e il Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine, dalla data della sua piena applicabilità;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni (sicurezza sul lavoro);
- le norme tecniche armonizzate e i requisiti per la marcatura CE, ivi incluso il Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR);
- le normative ambientali dell'Unione Europea e nazionali su rifiuti, emissioni e sostanze pericolose, ivi incluse le disposizioni in materia di responsabilità ambientale.

22.2. Il Fornitore deve fornire, ove applicabile la Dichiarazione di Conformità UE/CE, i manuali di istruzioni in lingua italiana e, su richiesta, in lingua inglese o nella lingua del Paese di destinazione finale indicato da PRIMA, le schede tecniche complete.

22.3. Il Fornitore garantisce la piena conformità al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), incluse tutte le successive revisioni e integrazioni. Il Fornitore si impegna a:

- verificare e garantire l'assenza di sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) incluse nella Candidate List in concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso negli articoli forniti, salvo comunicazione preventiva scritta a PRIMA, con indicazione della sostanza, della concentrazione e delle misure di gestione del rischio adottate;
- comunicare tempestivamente a PRIMA, e comunque entro 15 (quindici) giorni dall'aggiornamento della Candidate List o dalla conoscenza del fatto: la presenza di SVHC, le sostanze soggette ad autorizzazione ai sensi dell'Allegato XIV, le sostanze soggette a restrizioni ai sensi dell'Allegato XVII;
- fornire Schede di Sicurezza (SDS) aggiornate per ogni sostanza o miscela fornita, conformi agli standard REACH e CLP in lingua italiana;
- monitorare gli aggiornamenti semestrali della Candidate List pubblicati dall'ECHA e recepirli autonomamente, adeguando le proprie forniture senza necessità di preventiva richiesta da parte di PRIMA. In assenza di comunicazioni specifiche da parte del Fornitore entro 30 (trenta) giorni dagli aggiornamenti normativi, il Fornitore si intenderà aver confermato la piena conformità delle forniture ai nuovi requisiti.

22.4. Il Fornitore garantisce che tutti i prodotti e componenti forniti a PRIMA siano conformi alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS) e successive modifiche e integrazioni, incluse le restrizioni introdotte dalla Direttiva Delegata (UE) 2024/232 e ulteriori atti delegati. In particolare, il Fornitore assicura che:

- i prodotti rispettano tutte le restrizioni vigenti sulle sostanze pericolose di cui all'Allegato II della Direttiva RoHS;

- eventuali esenzioni RoHS sono applicate solo se previste dalla normativa vigente, legittime e preventivamente comunicate per iscritto a PRIMA, con indicazione del riferimento normativo e della data di scadenza dell'esenzione;
- ogni aggiornamento della normativa RoHS sarà recepito senza ritardi nelle forniture future, con obbligo di comunicazione preventiva a PRIMA in caso di modifiche alla composizione dei prodotti.

Su richiesta di PRIMA, il Fornitore deve fornire dichiarazione formale di conformità RoHS o documenti equivalenti per ciascun Prodotto o famiglia di Prodotti.

22.5. Qualora i Prodotti siano destinati, direttamente o indirettamente, a mercati extra-UE, o qualora PRIMA lo richieda, il Fornitore garantisce la conformità alle normative internazionali applicabili, incluse le seguenti:

- **PFAS – Normative USA e Canada.** Il Fornitore garantisce: a) l'assenza o la dichiarazione preventiva di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) regolate o vietate dalla normativa federale e statale degli Stati Uniti d'America e dalla normativa federale canadese; b) l'adempimento di tutti gli obblighi di notifica, restrizione, etichettatura e reporting; c) l'aggiornamento continuo rispetto all'evoluzione delle restrizioni PFAS.
- **TSCA – Toxic Substances Control Act (USA).** Per i Prodotti destinati al mercato degli USA, il Fornitore garantisce: a) nessuna sostanza vietata ai sensi della Section 6 del TSCA è presente; b) tutte le sostanze chimiche sono elencate nell'Inventario TSCA; c) rispetto di tutti gli obblighi di reporting, notifica e certificazione.
- **California Proposition 65.** Il Fornitore si impegna a: a) dichiarare preventivamente la presenza di sostanze incluse nell'elenco Proposition 65; b) fornire informazioni necessarie per una corretta etichettatura e avvisi ("warning"); c) comunicare tempestivamente variazioni dell'elenco.
- **Regolamento POP (UE).** Il Fornitore garantisce l'assenza di inquinanti organici persistenti in conformità al Regolamento (UE) 2019/1021 e alla Convenzione di Stoccolma.

23. Sostenibilità, ESG e dovere di diligenza. Il Fornitore si impegna a operare secondo principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG), assicurando:

- a. la progressiva riduzione dell'impatto ambientale dei processi produttivi, inclusa la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
- b. l'uso efficiente di energia, acqua e materie prime, con adozione di tecnologie e processi a minore impatto ambientale;
- c. la minimizzazione dei rifiuti, l'aumento del riciclo e il recupero dei materiali, in coerenza con i principi dell'economia circolare;
- d. la progressiva riduzione dell'impiego di sostanze pericolose nei processi produttivi e nei prodotti;
- e. la gestione etica, trasparente e responsabile della catena di fornitura, con particolare attenzione al rispetto dei diritti umani, alla tutela del lavoro dignitoso e alla prevenzione di ogni forma di sfruttamento.

23.1. Qualora PRIMA sia soggetta agli obblighi della Direttiva (UE) 2024/1760 (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD) o di analoghe normative nazionali o sovranazionali in materia di dovere di diligenza nella catena di fornitura, il Fornitore si impegna a cooperare attivamente con PRIMA per consentirne la piena conformità, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessarie entro i termini indicati da PRIMA.

23.2. Il Fornitore si impegna, su richiesta di PRIMA, a fornire evidenza documentale del possesso di certificazioni di sistema di gestione ambientale (ISO 14001 o EMAS) e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (ISO 45001), o di certificazioni equivalenti riconosciute a livello internazionale.

23.3. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente a PRIMA eventuali incidenti ambientali, infortuni gravi o violazioni dei diritti umani che si verifichino nella propria catena di fornitura e che possano ragionevolmente avere un impatto sui Prodotti forniti o sulla reputazione di PRIMA.

24. Misure di cibersicurezza e obbligo di notifica degli incidenti. Il Fornitore prende atto che Prima Electro S.p.A. è soggetto rientrante nel perimetro della normativa vigente in materia di cibersicurezza di cui alla Direttiva (UE) 2022/2555 e al relativo decreto legislativo italiano del 4 settembre 2024, n. 138 ("NIS2"), in qualità di soggetto importante e si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad adottare e mantenere misure di cibersicurezza adeguate e proporzionate alla natura della fornitura, idonee a prevenire, gestire e mitigare eventi che possano compromettere la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e l'autenticità dei dati, dei sistemi e dei servizi di e verso Prima Electro o comunque connessi all'esecuzione della fornitura. Il Fornitore si impegna inoltre a fare in modo che il proprio personale e gli eventuali subfornitori coinvolti operino secondo criteri di sicurezza adeguati, a cooperare in buona fede con Prima Electro e a comunicare senza indugio, e comunque entro 48 (quarantotto) ore dal momento in cui ne venga a conoscenza, qualsiasi incidente di sicurezza informatica o vulnerabilità grave mediante comunicazione all'indirizzo security@primaelectro.com. I fornitori catalogati da PRIMA come "critici influenzabili", su richiesta di PRIMA, saranno tenuti a compilare appositi questionari forniti da PRIMA.

25. Aggiornamenti normativi. Il Fornitore garantisce il recepimento automatico di tutte le nuove norme, direttive, regolamenti e provvedimenti che diventino cogenti successivamente alla data di accettazione delle presenti Condizioni Generali, senza necessità di preventiva notifica o richiesta da parte di PRIMA. Resta fermo l'obbligo del Fornitore di comunicare tempestivamente a PRIMA, e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina, ogni nuova normativa che possa incidere sulla conformità, la composizione, la sicurezza o la commerciabilità dei Prodotti forniti.

26. Ultrattività. Le seguenti clausole continuano ad essere valide anche dopo la risoluzione e/o scadenza delle Condizioni Generali e degli ordini: Art. 10 (Garanzie), Art. 11 (Difetti Epidemici), Art. 12 (Responsabilità da prodotto e assicurazione), Art. 13 (Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale), Art. 19 (Segretezza), Art. 20 (Previsioni di compliance in materia di esportazioni, sanzioni internazionali e restrizioni legislative), Art. 21 (Violazioni in tema di esportazioni, sanzioni internazionali e restrizioni legislative), Art. 22 (Conformità in materia di ambiente, salute e sicurezza – Disposizioni generali), Art. 23 (Sostenibilità, ESG e dovere di diligenza), Art. 24 (Misure di cibersecurity e obbligo di notifica degli incidenti), Art. 25 (Aggiornamenti normativi).

27. Legge Applicabile e Foro Competente. Le presenti Condizioni Generali e qualunque contratto o ordine intercorso tra PRIMA ed il Fornitore sono sottoposte alla legge italiana, con esclusione dell'applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili, e tutte le controversie derivanti o connesse con le presenti Condizioni Generali e con tutti i contratti o ordini conclusi tra PRIMA e il Fornitore devono essere definitivamente ed esclusivamente risolte dal Tribunale di Torino.

28. Privacy. Il Fornitore autorizza PRIMA al trattamento dei propri dati personali, quali i dati anagrafici ed identificativi, in forma cartacea, elettronica e telefonica, per il perseguimento delle finalità strettamente connesse all'esecuzione dei servizi oggetto delle presenti Condizioni Generali, così come indicato nell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio e s.m.i. I dati personali che verranno forniti saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy, pertanto PRIMA si impegna a trattarli secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, facendoli utilizzare solo da personale allo scopo autorizzato e formato ed al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite. PRIMA potrà usare i dati del Fornitore per:

- assolvere disposizioni di legge sia in materia civilistica che fiscale, di normativa comunitaria, nonché di norme, codici o procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti;
- consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto contrattuale;
- far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa dell'Unione Europea, dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sopra indicati è necessario per l'esecuzione dei servizi oggetto delle presenti Condizioni Generali. Potranno ricevere la comunicazione dei dati, o comunque venirne a conoscenza, soggetti terzi, responsabili e incaricati del trattamento, sia in Italia sia all'estero, quali fornitori, consulenti, collaboratori e dipendenti di PRIMA ed altre società da essa controllate o comunque partecipate o società che la controllano o sotto comune controllo, tutto ciò nell'ambito della normale attività (di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile) di PRIMA per finalità strettamente connesse con la gestione del servizio oggetto delle presenti Condizioni Generali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, attraverso misure di protezione che impediscono l'accesso ai dati medesimi a persone non autorizzate al trattamento.

PRIMA è considerata ai fini di Legge Titolare del trattamento dei dati. In tale veste essa è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati del Fornitore. La sede della Società è Strada Carignano, 48 – Moncalieri (TO). **PRIMA ha nominato il Rappresentante Legale Privacy** incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della privacy del Fornitore, contattabile per questioni inerenti al trattamento dei propri dati al seguente indirizzo di posta elettronica dedicato **privacy@primaelectro.com**.

PRIMA garantisce al Fornitore la possibilità di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che Lo riguardano e la loro copia in forma intelligibile;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei propri dati;
- richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione;
- chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto;
- revocare il consenso al trattamento dei propri dati, qualora previsto;
- In caso di profilazione interamente automatizzata, ottenere l'intervento del Titolare per esprimere la propria opinione e di contestarne la decisione.

PRIMA si impegna a rispondere alle richieste del Fornitore nel termine di un mese, fatti salvi i casi di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi, dandone adeguata spiegazione.

La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento eseguito in precedenza.

PRIMA specifica al Fornitore che potrà essergli richiesto un eventuale contributo qualora le domande dello stesso Fornitore risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive; a tal proposito PRIMA traccerà le richieste di intervento del Fornitore.

29. Principi Etici. Il Fornitore dichiara: (1) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001; (2) di aver ricevuto o preso visione sul sito internet di PRIMA dei documenti "Codice Etico" e "Codice di Condotta" elaborati da PRIMA; (3) di essere a conoscenza dei contenuti e dei principi di tali Codici, Etico e di Condotta, e delle finalità cui tali contenuti e principi tendono e (4) si impegna a conformare la propria attività a principi sostanzialmente analoghi.

Il Fornitore si impegna a non porre in essere e a far sì, ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, che anche i propri soci, amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere atti o comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico di PRIMA e, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati contemplati dal decreto legislativo n. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

In caso di inadempimento, anche parziale, dell'obbligo previsto dal precedente paragrafo, PRIMA avrà diritto di (i) sospendere, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, l'esecuzione dell'ordine, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento in questione; ovvero, in alternativa, (ii) avrà facoltà di risolvere di diritto l'ordine, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in qualsiasi momento ed anche in corso.

Luogo e data: _____

Per il Fornitore

Ragione sociale: _____

Nome e qualifica del firmatario: _____

Firma: _____

Segue a pag. 10

SPECIFICA APPROVAZIONE (Art. 1341 e 1342 c.c.)

Il Fornitore dichiara di avere letto attentamente e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c., le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, delle quali riconosce espressamente il contenuto e gli effetti:

- **art. 2**, obbligo di utilizzo della piattaforma IUNGO, facoltà di PRIMA di non accettare consegne non conformi e di richiedere risarcimento danni;
- **art. 3**, accettazione tacita degli ordini per mancato dissenso ed equiparazione dell'inizio di esecuzione a conclusione del contratto;
- **art. 4**, facoltà di revoca degli ordini e divieto di cessione di ordini, contratti o obbligazioni senza consenso scritto;
- **art. 5**, imputazione al Fornitore dei costi, rischi e danni connessi al trasporto;
- **art. 6**, tassatività dei termini di consegna, penali per ritardo, risarcimento del maggior danno, annullamento ordine, rifiuto consegne tardive/anticipate e riapprovvigionamento da terzi con addebito maggiori costi;
- **art. 9**, rigetto dei Prodotti, sostituzione, restituzione, nota di credito e penali sino a effettiva sostituzione;
- **art. 10**, termine di quindici giorni per la denuncia dei difetti e relative conseguenze;
- **art. 11**, facoltà di posticipare consegne, cancellare ordini pendenti e richiedere rimborso spese/danni per difetti epidemici;
- **art. 12**, responsabilità del Fornitore per danni e obblighi assicurativi a suo carico;
- **art. 13**, diritti di proprietà industriale e intellettuale di PRIMA, divieti di riproduzione/utilizzo e garanzie di non violazione diritti di terzi;
- **art. 15**, sospensione pagamento fatture irregolari, compensazione e divieto di compensazione o cessione crediti senza consenso scritto;
- **art. 16**, facoltà di sospendere i pagamenti in caso di inadempimento;
- **art. 17**, facoltà di recesso dalle Condizioni Generali o dai singoli ordini;
- **art. 18**, sospensione o differimento dei termini di consegna in caso di forza maggiore;
- **artt. 20, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6 e 21**, obblighi di compliance in materia di esportazioni, sanzioni internazionali, restrizioni legislative, controlli, sospensione forniture, risoluzione immediata e risarcimento danni;
- **artt. 22, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 23, 23.1, 23.2 e 23.3**, obblighi di conformità ambientale, salute e sicurezza (REACH, RoHS, PFAS, TSCA, POP), sostenibilità ESG e dovere di diligenza;
- **art. 24**, obblighi di cibersecurity (NIS2), compilazione questionari e comunicazione incidenti;
- **art. 25**, obbligo di recepire gli aggiornamenti normativi e di notificarli a PRIMA;
- **art. 27**, legge italiana applicabile e competenza esclusiva del Tribunale di Torino;
- **art. 29**, facoltà di sospendere l'esecuzione dell'ordine o di risolvere di diritto il rapporto ex art. 1456 c.c.

Luogo e data: _____

Per il Fornitore

Ragione sociale: _____

Nome e qualifica del firmatario: _____

Firma per specifica approvazione: _____